

# CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

**Studio 1185/1**

## **Appunti sulla efficacia di sentenze e atti stranieri**

*Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 15 ottobre 1996*

### **1. Premessa.**

La disciplina ch'è stata delineata nella riforma ultima del diritto internazionale privato, per quanto specificamente attiene alla efficacia delle sentenze e degli atti stranieri, esige d'essere qui esaminata, in vista dei suoi principali risvolti, non di per sé sola, ma, oltre che in raccordo con altre norme complementari (e veramente importanti ancorché sovente completamente trascurate), anche nel solco della tradizione che s'è venuta a sviluppare, per un tema così impegnativo, nella storia del nostro ordinamento unitario. E, quindi, secondo una scansione che, rapportata alle vicende normative che più hanno influito sul trattamento internazionalistico, utilmente possa poi orientare, contro il rischio di interpretazioni veramente deformanti (e addirittura eversive agli effetti operativi), per darsi infine adeguatamente conto, insieme con la complessiva logica della materia, delle impostazioni che vi si sono via via delineate, in corrispondenza con le diverse istanze volta a volta adottate, per la soluzione della connessa problematica. Nella convinzione, tra l'altro, che sia appunto una tale verifica, nel segnalare l'evoluzione dell'ordinamento e mettere a confronto le impostazioni stesse, a potersi vieppiù e meglio aprire, nell'interesse per un serio e comune approfondimento, all'altrui controllo critico, sino, per ciò stesso, a poterne addirittura guadagnare, in quanto almeno si mostri sorretta da motivazioni e riscontri plausibili, anche e soprattutto in evidenza dimostrativa.

### **2. Sistema codicistico 1865.**

**2.1.** E' noto, per stare almeno all'esperienza giuridica più avanzata, che ciascuno ordinamento, nel risolvere con proprie regole virtuali conflitti di competenza con altri ordinamenti per la disciplina delle medesime fattispecie, giunge al punto, oltre che di determinare la sfera di vigore spaziale delle proprie norme, anche di ammettere, a proprio detrimento, l'eventuale competenze altrui. Ma, chiaramente, è altra cosa, ancorché per le stesse fattispecie sia stata riconosciuta o venga presupposta la competenza di altro ordinamento, quella di ammettere che atti giudiziari o ufficiali, promananti da istituzioni di altro ordinamento, siano resi immediatamente operativi, senza cioè un particolare e preventivo esame (o, almeno, senza condizionamento alcuno), nel nostro <sup>1</sup>. Né è difficile, proprio a lume di logica, intuirne la differenza radicale: dipende, se non altro, dal fatto che, mentre si profila piuttosto ovvio riconoscere l'altrui competenza normativa come altri riconosce la nostra, comporta invece una problematicità ulteriore, che può richiedere criteri e procedimenti appropriati, ammettere siccome impegnativi gli atti d'altrui autorità, qualunque sia la legge che vi s'assume applicata, nella sfera della nostra sovranità <sup>2</sup>.

Sta, comunque, che il nostro passato sistema codicistico, pur nella piena consapevolezza di una tale differenza, ebbe ad adottare, per il tema che qui interessa, un atteggiamento di grande liberalità, che veniva addirittura qualificato, con qualche voluta esagerazione (ma, per ciò stesso, non senza velenosa ironia), "della porta aperta" <sup>3</sup>. Ciò, come a noi tuttora sembra, si poteva con sicurezza argomentare, nel generale presupposto d'una richiesta compatibilità con le nostre norme proibitive e l'ordine pubblico e il buon costume (C. Civ. 1865 disp. prel. art. 12), in base al raccordo tra C. Proc. Civ. 1865 art. 559 (requisito della previa autorizzazione giudiziale per l'esecutività nel nostro Regno di sentenze dei tribunali stranieri e di atti pubblici ricevuti fuori del Regno stesso) e artt. 941 ss. (sulla corrispondente procedura ai fini dell'autorizzazione per la "esecuzione degli atti delle autorità straniere"). E, precisamente, nell'intesa che, come si ha concettualmente a distinguere tra *iurisdictio* (autorità) e *imperium* (esecuzione) <sup>4</sup>, così doveva apparire abbastanza evidente che, se si era posta una espressa esigenza, quanto appunto agli atti

---

<sup>1</sup> V., orientativamente, L. BORSARI, *Il codice italiano di procedura civile annotato*, Torino 1865, ad art. 941, § 1, p. 1014.

<sup>2</sup> *ib.*, p. 1015.

<sup>3</sup> Raguagli in G. MORELLI, *Il riconoscimento delle sentenze straniere e il nuovo codice di procedura civile* (1941), in *Studi di diritto processuale civile internazionale*, Milano 1961, p. 207 ss.

<sup>4</sup> Giusta una terminologia convenzionale ma utilmente ripresa da D. ANZILLOTTI, *Dei casi in cui è necessario il giudizio di delibazione di una sentenza straniera* (1901), in *Studi di diritto processuale internazionale e di filosofia del diritto*, II, Padova 1963, p. 199.

promananti da autorità straniera, di un'autorizzazione preventiva (C. Proc. Civ. 1865 art. 559) nello stile della delibazione (art. 941), la si doveva però intendere siccome appunto ineludibile, non anche ai fini dell'efficacia degli stessi (quale cosa giudicata), ma solo a quelli della loro esecutorietà (quale, per l'appunto, in funzione addirittura espropriativa) <sup>5</sup>.

Ma, d'altra parte, non va perduto di vista che l'art. 941, poi sostituito attraverso una disciplina meglio puntualizzata nel R.D. 20.07.1919 n. 1272 <sup>6</sup>, veniva altresì a determinare, ai fini della autorizzazione per l'esecutorietà, una serie di condizioni a portata generale. E, precisamente, condizioni che, andando oltre il fondamentale principio del non contrasto col nostro ordine pubblico (*ex disp. prel. art. 12*), avevano una puntuale attinenza, come per garanzie di meritata rispettabilità della pronuncia straniera, alla osservanza dei principi internazionali per la competenza della autorità giudicante, al non contrasto della pronuncia stessa con altra formata o in via di formazione nel nostro Stato (criterio della prevalenza della sentenze e del processo italiano sulla sentenza e sul processo straniero), all'avvenuta salvaguardia di regole essenziali per la buona riuscita del processo straniero (come, ad esempio, circa la competenza del giudice, i presupposti del contraddittorio, la valida costituzione delle parti), nonché alla irrevocabilità della pronuncia stessa (da vieppiù farle meritare, proprio in quanto non più modificabile nello stesso suo luogo d'origine, l'esecuzione anche in luogo altrui) <sup>7</sup>. E, quindi, condizioni che, se dovevano essere necessariamente e giudizialmente accertate ai fini dell'operatività di una pronuncia straniera in funzione esecutiva nel nostro paese (accertamento costitutivo), ben anche potevano essere chiamate in questione, in via principale o in via incidentale, al fine d'un superamento d'eventuali contestazioni, in ordine ad altra utilizzabilità, sempre nel nostro paese e con valore di cosa giudicata, della pronuncia stessa (accertamento meramente dichiarativo) <sup>8</sup>.

**2.2.** Ne dovrebbe così risultare, a stregua sempre del passato sistema codicistico, che le sentenze straniere, potendo contare sull'automatico riconoscimento della loro autorità di cosa giudicata, non dovevano aver bisogno d'autorizzazione

---

<sup>5</sup> Così - oltre che nel citato commento (nt. 1) - G.G. LEVI, *Manuale del codice di procedura civile*, Milano, 1866, ad art. 941, p. 766, nonché E. CUZZERI, *Il codice italiano di procedura civile illustrato*, II, Verona, 1877, p. 718 e ss., per stare sempre alla commentaristica d'uso corrente.

<sup>6</sup> Su cui - estesamente - L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, V, Milano, 1922, app. III, pp. 784-794.

<sup>7</sup> Fondamentale - per lo stile delle formulazioni - F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Padova, 1933 (ristampa), § 361, pp. 353 ss.

<sup>8</sup> Conforme alla distinzione di qualifiche - meditatamente messa a profitto per questo specifico riguardo - in F. CARNELUTTI (nt. 7), § 360 ss., p. 347 ss.

giudiziale preventiva nemmeno ai fini di conseguenti formalità pubblicitarie, come apparirebbe comprovato, se non altro, dallo stesso C. Civ. 1865 art. 1935/3 (“Le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati”), il quale, se veniva a richiedere la legalizzazione (come documentazione della identità ufficiale dell’autore), doveva anche prescindere, ovviamente, da ogni requisito di previa deliberazione<sup>9</sup>. Ma, posto che nella stessa norma apparivano affiancati altri atti, vuol dire che anche per quest’altri, non diversamente che per le sentenze straniere, doveva intendersi esaurita ogni questione? Non pare proprio. Tenuto conto, dall’una parte, che l’eventuale documentazione ufficiale per essi occorsa non mai potrebbe comportare la garanzia e l’efficacia di una cosa giudicata, nonché, dall’altra parte, che essi, in quanto principalmente rimessi all’iniziativa e volontà degli stessi interessati, facilmente potrebbero tradursi, rispetto ad altri ordinamenti pur a vario titolo coinvolti, in una massa d’urto notevole, doveva tornare piuttosto facile - o almeno ragionevole - argomentarne che gli stessi, per poter essere convenientemente utilizzati in altro paese, avessero bisogno, per parte del paese destinatario, d’un qualche controllo. E, più precisamente, di un controllo che, seppur non destinato ad elevarsi e formalizzarsi a livello di quanto richiesto ai fini dell’esecutività<sup>10</sup>, avesse comunque a rispondere, per svariati e notevoli riflessi, ad apprezzabili requisiti. Quale, appunto, il meccanismo già previsto dalla L.N. 25.7.1875 n. 2786 ed al T.U. 25.5.1879 n. 4900 (s. 2a) art. 91/1 (“Nell’Archivio sono depositati e conservati ... 3) gli originali e le copie degli atti notarili rogati in un paese estero, prima di farne uso nel Regno, sempreché non siano già depositati presso un notaio esercente ...”), poi ribadito da L.N. 16.2.1913 n. 89 art. 106 (“Nell’Archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati ... 4) gli originali e le copie degli atti rogati in paese estero prima di farne uso nello Stato, sempreché non siano già depositati presso un notaio esercente ...”), infine puntualizzato dal R.D. 10.9.1914 n. 1326 (Regolamento Notarile) art. 68 (agli effetti, per quanto ri-

---

<sup>9</sup> L. BORSARI, *Commentario del codice civile italiano*, IV, Torino 1881, § 4126 ss. Basti rinviare, per questo specifico riguardo, ai seguenti autori: J. MATTEI, *Annotazione al C. Proc. Civ. it.*, Venezia 1869, ad art. 944, p. 1168 ss.; *Il codice civile italiano*, VI, Venezia 1874, p. 220; C. MAGNI, *Codice Proc. Civ. annotato*, II, Firenze 1880, ad art. 944, p. 648 s.; E. PACIFICI - MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, II, Firenze 1881, p. 293; F. RICCI, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, X, Torino 1884, p. 54 s.; G. SBOLCI, *Commento al diritto civile italiano*, VI, Napoli 1891, p. 68; G. LOMONACO, *Istituzioni di diritto civile italiano*, VII, 2a ed., Napoli 1895, p. 45 ss.

<sup>10</sup> Come pur preteso, in età pur recente, da E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1957, pp. 441 e ss., seguito, a quanto sembra, da S. SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1964, p. 160. Erano, entrambi, palesemente ignari dell’esistenza - e della perdurante operatività - delle norme dell’ordinamento notarile.

chiesto, di legalizzazione e di traduzione) e art. 146 (per il formale adeguamento del deposito presso Archivio a quello presso Notaio) <sup>11</sup>.

Sono, come si vede, norme che, nel prospettare il requisito del deposito dell'atto rogato all'estero presso un Notaio o Archivio notarile italiano, lo profilano, testualmente, per "prima di farne uso nello Stato". Ma, ciò posto, come intendere l'"uso" stesso, a cui il deposito veniva preordinato? E' sembrato ragionevole precisare, in altra occasione, che un tale requisito, lungi dall'averne una portata generale, fosse stato concepito solo in vista d'un uso consequenziale, come cioè unito da un nesso di stretta complementarità, alla destinazione propria dell'atto medesimo (come, ad esempio, in vista delle connesse formalità pubblicitarie) <sup>12</sup>. Ma, di là da questa messa a punto, più ancora merita considerare che, nella prevista funzionalizzazione del deposito dell'atto pubblico estero agli effetti dell'indicato uso, lo stesso deposito, lungi dal potersi ridurre a una operazione pressoché estrinseca - come, per certi versi, ex R.D. 14.7.1937 n. 1666 art. 1 ("... ai notari è concessa anche la facoltà di .... 1) ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatte all'estero ..."), deve ben comportare, in ordine al contenuto dell'atto che si tratta di depositare per farlo valere in Italia, un controllo di legittimità non diverso che per gli atti direttamente ricevuti nell'Italia stessa <sup>13</sup>, posto che altrimenti sarebbe sin troppo facile espediente, in vista di eludere la applicazione di norme pur necessarie, ricorrere a notai stranieri più o meno ignari o compiacenti, per poi riversare nel nostro commercio giuridico, in guisa da gravemente inquinarlo, atti viziati da contrarietà a nostre norme non derogabili <sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Per una trattazione organica, quanto ai principali risvolti, S. TONDO, *Deposito di atti esteri*, in *Vita Not.* 1980, pp. 1050-1060 (nonché, con ulteriori sviluppi, *Controllo notarile su atti a rilevanza internazionale*, in *La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, Milano 1983 p. 254 e ss.). Tale requisito - presupposto non ancora esistente da C. Civ. 1865 art. 1935/3 - deve ritenersi una novità della citata L.N. 1875 art. 91/1 (V. CONTI, *Comm. teorico-pratico della nuova legge sul notariato*, II, Napoli 1880, p. 200; C. MICHELOZZI, *Il notariato nella nuova legge italiana*, Firenze 1880, 4a ed., p. 455).

<sup>12</sup> S. TONDO, *Deposito*, p. 1052; *Controllo*, p. 256 e ss.; *Sull'uso in Italia di scritture private autenticate all'estero*, in *Studi e Materiali CNN*, I, Milano, 1986, p. 96. Precisazione, a sua volta, che è stata riconosciuta, oltre che in sé opportuna, anche perfettamente valida, da P. BOERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 1993, p. 563 e ss.

<sup>13</sup> Vedere - con G. SOLIMENA, *Commento alla legislazione notarile*, Milano 1918, p. 273 - C. FALZONE e A. ALIBRANDI, *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, II, Roma 1974, p. 75.

<sup>14</sup> TONDO, *Deposito*, p. 1054; *Controllo*, p. 255; BOERO (nt. 12), p. 564. D'altro canto, è giusto dal fatto che il deposito dell'atto estero presso notaio italiano in vista dell'"uso nello Stato" sia equiparato a quello presso un Archivio notarile italiano (L.N. 1913 art. 106 e R.N. 1914 art. 146), a farne vieppiù argomentare che il deposito presso il primo, lungi dal doversi o potersi confondere con il comune deposito di

Mentre è logicamente secondaria, ma, quanto ai risvolti pratici, nemmeno trascurabile, l'ulteriore finalità, cui doveva intendersi preordinato il deposito dell'atto estero per l'uso nel nostro Stato, quale appunto rappresentata, come rilevato da più parti, dall'esigenza (od opportunità) che, non diversamente da quanto stabilito per gli atti ricevuti dai nostri notai, anche per quelli sì esteri ma da far valere tra noi, ne venisse adeguatamente assicurata (o almeno favorita), insieme con la materiale conservazione, anche la possibilità di successivi riscontri.

Preme aggiungere, per completezza, che s'è sempre parlato, in conformità al testo normativo, di "atti notarili rogati in paese estero". Questo, tuttavia, non deve far perdere di vista, soprattutto per gli atti pubblici non notarili ma a questi equiparati, che il profilo decisivo doveva intendersi però dato, assai più puntualmente, non tanto dalla nazionalità del luogo (es. console italiano operante all'estero) quanto da quella dell'ufficiale documentatore (es. console estero operante in Italia), come per l'appunto, messo in rilievo, oltre che in un nostro precedente saggio<sup>15</sup>, anche e già da altro studioso.<sup>16</sup>

**2.3.** Abbiamo già avuto occasione di segnalare che il C. Proc. Civ. 1865, nel profilare l'essenzialità di una preventiva autorizzazione giudiziale ai fini d'una utilizzazione in funzione esecutiva di titoli non nazionali, ha avuto espresso riguardo, in una evidente prospettiva di parallelismo tra i due ordini di titoli considerati, così a "le sentenze dei tribunali stranieri" come a "gli atti autentici ricevuti fuori del Regno" (art. 559). Ma, nonostante ciò, sta poi di fatto che nelle ulteriori norme codicistiche, che tornavano a occuparsi delle modalità dell'autorizzazione stessa, venne sì uniformemente indicata nella stessa delibazione, per gli uni e per gli altri, la necessaria tecnica procedurale (artt. 941 e 944), ma con competenze diverse, che comportavano il coinvolgimento, rispettivamente, della Corte d'Appello (art. 941) e del Tribunale Civile (art. 944).

Né sembrano esservi state, a giustificazione d'una tale diversità, ragioni effettive, se non, appunto, quella meramente estrinseca, quindi razionalmente insoddisfacente, del fatto che l'art. 944 ebbe a riprodurre, quasi alla lettera, il precedente del Codice sardo (art. 686)<sup>17</sup>. Ma, pur così ammessa l'incoerenza in ordine alle competenze, poteva rimanere ugualmente valida, come poi vedremo effettiva-

---

qualsivoglia documento (R.D. 1666/1937), deve anzi sottostare al medesimo regime, per una conservazione definitiva, che è notoriamente proprio del deposito presso il secondo.

<sup>15</sup> TONDO, *Controllo*, p. 254.

<sup>16</sup> G. MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova 1954, (II ed.), p. 356; meno preciso V. ANDRIOLI, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, Napoli 1964, (3a ed.), § 804, p. 741.

<sup>17</sup> MORTARA (nt. 6), § 49, p. 73.

mente avvenuto, giusto quella ch'era l'istanza, ai fini del loro trattamento complessivo, d'un accorto e calibrato parallelismo.

### **3. Sistema codicistico 1940/42.**

**3.1.** L'impostazione liberale del passato sistema codicistico, oltre a non apparire troppo coerentemente o esaurientemente svolta, ebbe anche a esporsi, in termini di realismo giuridico, a critiche piuttosto gravi, nel senso ch'esso, semmai da prendere completamente sul serio, avrebbe portato a considerare sullo stesso piano, "senza distinzione di civiltà e di istituzioni giuridiche", tutti gli Stati stranieri<sup>18</sup>. Troviamo così che, in vista d'un più congruo svolgimento della razionalità, che pur doveva esservi sottesa, un giurista autorevole non si peritava di sostenere, in onta al tenore delle norme dianzi citate, che l'insistita allusione all'esecutività, lungi dal poter essere presa nella accezione sua propria, andava piuttosto interpretata in senso lato, siccome cioè espressiva, per tutti gli effetti che le sono possibili, dell'"autorità della cosa giudicata"<sup>19</sup>. Altri, con maggiore cautela, argomentava nella stessa direzione, ma non in via diretta, posto che anzi di per sé sola la lettera della legge avrebbe dovuto condurre a conclusione diversa, sibbene in via analogica, quindi cercando di far leva sulla logica delle valutazioni sottostanti<sup>20</sup>. Altri, infine, non solo ribadiva una tale conclusione<sup>21</sup>, ma amava altresì illudersi, a quanto pare, che la stessa, lungi dall'essere rimasta piuttosto marginale, avrebbe corrisposto al pensiero dominante<sup>22</sup>.

Troviamo, inoltre, che il susseguente movimento di idee, oltre a ispirarsi a una rigorizzazione della disciplina qui interessata (ne abbiamo veduto una espressione cospicua nel R.D. 1272/1919), era poi e altresì destinato, per via della crescente conflittualità tra le stesse potenze europee, addirittura a radicalizzarsi. Né, pertanto, può stupire se, nel solco di quei precedenti più lontani e sotto l'incalzare delle ansie più vicine, il successivo sistema codicistico, nel ridisegnare interamente la materia, venne a mutarvi completamente l'impostazione stessa<sup>23</sup>. Ma, tutto ciò

---

<sup>18</sup> MORELLI (nt. 3), p. 207.

<sup>19</sup> MORTARA (nt. 3), p. 27 ss. e 38 ss.

<sup>20</sup> ANZILLOTTI (nt. 4), p. 204 ss.

<sup>21</sup> MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, 1a ed., p. 289, nt. 1 (richiamato - con ulteriori e utili raggugli - da P. D'ONOFRIO, *Commentario al codice di procedura civile*, II, Torino 1957, § 1238, p. 445).

<sup>22</sup> MORELLI (nt. 3), p. 213.

<sup>23</sup> F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, II, Roma 1966 (5a ed.), § 67 ss., p. 71 ss.

posto, non metterebbe conto, per quanto qui più interessa, di fermarsi per una disamina veramente dettagliata.

Basterà - per lo svolgimento del nostro discorso - una segnalazione sommarissima. Si tratta di prendere atto, a stregua del C. Proc. Civ. 1940 art. 796 ss., che questo veniva a estendere il requisito della previa delibazione, come accertamento costitutivo, che abbiamo visto già operante in vista d'una utilizzazione della sentenza straniera in funzione esecutiva, anche in vista della sua mera efficacia quale *res iudicata*. E, peraltro, nell'intesa che, come lo stesso requisito già valeva anche per l'utilizzazione d'atti negoziali esteri sempre in funzione esecutiva, così il parallelismo tra i due ordini di atti, limitatamente a questo punto, doveva continuare a operare<sup>24</sup>. Quindi, anche per quest'altro quadro, in modo da doversene tenere fuori, come destinati ad un trattamento a sé stante, gli atti che, ricevuti in paese straniero, fossero però da far valere nel nostro, invece che a scopo dell'esecuzione stessa, per altro "uso" pur ad essi strettamente complementare.

**3.2.** Non sembra, in alcun modo, che il C. Proc. Civ. 1940, con l'aver generalizzato il requisito della delibazione per un qualsivoglia riconoscimento d'efficacia alle sentenze straniere, possa avere alterato il diverso regime che, per gli atti stranieri da utilizzare per formalità pubblicitarie nel nostro paese, era loro tradizionale (ex L.N. 1913 art. 106 e R.N. 1914 artt. 68 e 146). E, precisamente, né nel senso d'un aggravamento del controllo, posto che la generalizzazione della delibazione riguardava solo le sentenze (art. 796), né in quello d'un suo annullamento, posto che la delibazione era invece mantenuta per gli atti in funzione esecutiva (art. 804). Vuol dire, piuttosto, che la vecchia impostazione, per il trattamento degli atti notarili esteri da pubblicizzare in Italia, ne veniva a risultare, per il suo insieme, assolutamente inalterata.

Troviamo, anzi, che lo stesso regime, in dipendenza da chiarimenti normativi sopravvenuti per punti singoli, ha ricevuto convalide veramente cospicue. Prima, in specie, era astrattamente discutibile, in ragione del fatto che la legge notarile, nel prospettare il requisito del previo deposito presso un notaio o Archivio distrettuale italiano, aveva parlato solo di "atti notarili rogati in paese estero", se esso avesse a valere anche per le scritture autenticate all'estero, atteso che, come nell'interno il principio di conservazione opera inderogabilmente solo per gli atti ricevuti da notaio, ma non anche per quelli meramente autenticati, così si poteva essere tentati di argomentare che, tra i corrispondenti atti provenienti dall'estero, lo stesso

---

<sup>24</sup> Per una perspicua disamina complessiva, A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli 1994, cap. XVI, § 2, p. 849 ss.

avrebbe avuto senso, sì per gli uni, ma non anche per gli altri. Ma, a parte che una simile deduzione avrebbe intaccato altre istanze, nonché aperto un varco gravissimo per l'inquinamento del commercio giuridico nel nostro paese (si noti che nel nostro ordinamento la scrittura privata autenticata costituisce il normale surrogato dell'atto pubblico), va poi rimarcato che la questione, conforme a quanto esige una razionalità giuridica piuttosto evidente, deve intendersi ormai risolta, implicitamente ma univocamente, in via di sopravvenute norme<sup>25</sup>.

Interessano, per questo riguardo, la L. 23/12/1977 n. 952 art. 2/2 ("Le formalità, di cui all'art. 1, relative ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, devono essere richieste entro il termine di 30 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a 90 giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della L. 16/2/1913 n. 89 per le scritture estere") e la L. 13/3/1980 n. 73 art. unico ("Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini, di cui agli artt. 2295, 2300, 2330, 2411, 2443, 2450-bis e 2671 del C. Civ., decorrono dalla data del deposito da effettuarsi a norma dell'art. 106 n. 4 della L. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni"). Sono, chiaramente, norme che, oltre a confermare la positiva soluzione della questione circa l'operatività del requisito del deposito anche per gli atti esteri meramente autenticati, soprattutto servono a ribadire, di là da ogni possibile dubbio, il perdurante vigore del requisito stesso in sé considerato. Cosa, questa, da avere ben presente, come un dato veramente notevole, anche in relazione agli sviluppi normativi ultimi, di cui per l'appunto a più oltre.

**3.3.** Ma, prima di passare a tali sviluppi, merita inoltre considerare, per un'ovvia esigenza di completezza, che lo stesso C. Proc. Civ. 1940, nel ribadire il requisito della delibazione anche per gli atti pubblici esteri da far valere nel nostro paese in funzione esecutiva, ebbe a comportare non trascurabili progressi. E, precisamente, sia nel senso d'uniformare la competenza nella Corte d'Appello (non diversamente, quindi, che per la delibazione delle sentenze), sia in quello di esplicitare che l'utilizzabilità d'essi atti in funzione esecutiva doveva intendersi subordinata, oltre che alla non contrarietà del loro contenuto all'ordine pubblico, anche al loro avere forza esecutiva già nel paese d'origine (art. 804). E, come si vede, sono precisazioni piuttosto ovvie, ma a maggior ragione da tenere in conto, soprattutto per il secondo verso, nel nostro seguito immediato.

---

<sup>25</sup> TONDO, *Deposito*, p. 1055 ss.; *Controllo*, p. 257; BOERO (nt. 12) p. 564.

#### 4. Riforma della L. 218/1995.

4.1. critici dell'impostazione liberalizzante non escludevano affatto, ma piuttosto auspicavano, l'eventualità che vi fossero accordi fra Stati singoli, volti a facilitare l'operatività per l'uno di sentenze e atti formati nell'altro <sup>26</sup>. Tale, per esempio, la Convenzione tra l'Italia e la Francia del 3/6/1930 (resa esecutiva, presso di noi, con L. 7/1/1932 n. 45), ispirata all'idea che, mentre per il riconoscimento della cosa giudicata si poteva prescindere da qualsivoglia controllo giudiziale preventivo nell'altro Stato (art. 1), un tale controllo continuava a essere necessario per le sentenze, cui allo stesso effetto erano equiparati gli "*actes authentiques exécutoires*" (art. 6), da utilizzare in funzione esecutiva (art. 2). E, per di più, nell'intesa che avesse a procedersi analogamente - e, più precisamente, nella via d'una preventiva verifica giudiziale del fatto che "*les actes et les procurations, qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus*" - anche per le "*hypothèques terrestres conventionnelles*" che, "*consenties dans l'un de deux Etats*", fossero destinate a iscrizione nell'altro (in ciò, presumibilmente, si muoveva dalla netta propensione, che sembra essere stata propria del pensiero giuridico francese, a considerare la costituzione volontaria d'ipoteca, non a stregua di un normale atto dispositivo, ma a quella, piuttosto, d'un momento iniziale o anticipativo dell'eventuale esecuzione futura).

Ma, non solo per astratte considerazioni d'ordine cronologico, ben più a noi interessano, comprensibilmente, la Convenzione di Bruxelles del 27.8.1968 (successivamente modificata nel 1978, 1982 e 1989) e quella di Lugano del 10.2.1992 n. 198 <sup>27</sup>. Le quali, per i punti qui trattati, concordemente ammettono, in subordine alle solite condizioni per la regolarità del processo che ne sia stata alla base e ad altre condizioni simili (art. 27), l'automatico riconoscimento della cosa giudicata formatasi in un altro degli Stati aderenti (art. 26/1), ma non senza altresì prevedere, per il caso di contestata autorità della cosa stessa, che ogni parte interessata possa chiederne il riconoscimento espresso, in via principale (art. 26/2, con procedura snellita nelle corrispondenti disposizioni) o incidentale (art. 26/3), né senza ribadire, come era da attendersi, l'esigenza consueta e ineludibile, per le sentenze e gli atti pubblici da utilizzare in funzione esecutiva in altro degli Stati contraenti, che siano sempre previamente muniti, per intervento dell'Autorità Giudiziaria nello Stato stesso, dell'apposita formula per l'esecuzione (art. 31 ss. e 50 ss.).

---

<sup>26</sup> MORTARA (nt. 3), p. 44.

<sup>27</sup> PROTO PISANI (nt. 24), p. 856 ss.. E, per un'analisi più puntuale, G. CAMPEIS e A. DE PAULI, *La procedura civile internazionale*, Padova 1991, 114 ss., p. 387 ss.

Ne è risultata, per l'insieme, un'impostazione sufficientemente equilibrata, anche se non ha tenuto conto in maniera più specifica, di qualche aspetto ulteriore, che sappiamo essere - o poter essere - correlato a un diverso uso degli atti pubblici stranieri. Ma, nella consapevolezza dell'uno e dell'altro dato, conviene ora considerare gli esiti normativi, che la stessa impostazione ha ultimamente maturato, nel quadro della L. 31/5/1995 n. 218 ("Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato").

**4.2.** I primi commentatori non hanno mancato di richiamare il movimento di pensiero che, nel solco delle citate Convenzioni, ha portato alla nuova disciplina della L. 218/1995, Tit. IV ("Efficacia di sentenze e atti stranieri"), artt. 64-71 (la cui entrata in vigore è stata differita - in via del D.L. 23.12.1995 n. 547 art. 12/1-2, successivamente reiterato - al 1° giugno 1996)<sup>28</sup>. E, quindi, per mettere in luce come il principale obiettivo, che vi è stato perseguito, sia stato quello di "semplificare il controllo, che deve dar luogo ad un provvedimento del giudice solo quando le parti dissentano intorno all'efficacia in Italia della sentenza straniera, mentre nel caso di efficacia riconosciuta anche spontaneamente non v'è ragione di instaurare un apposito processo"<sup>29</sup>. Donde, per l'appunto, l'impostazione adottata, per cui le sentenze straniere (art. 64), non meno che i provvedimenti stranieri sulla capacità delle persone (art. 65) e di volontaria giurisdizione (art. 66), sono destinati a immediata efficacia nel nostro paese, sì sempreché obiettivamente vi ricorrano i rispettivi presupposti di regolarità, ma a prescindere da ogni previo accertamento giudiziale (art. 64 "...senza che sia necessario il ricorso ad alcun provvedimento..."). E, coerentemente, nell'ulteriore intesa che l'accertamento stesso - sempre possibile, ma con un valore meramente dichiarativo, a fine di rimuovere, su iniziativa in positivo o in negativo d'alcuna tra le parti interessate, un eventuale contrasto tra le parti stesse - resti tuttora necessario, quindi con valore autenticamente costitutivo, solo per l'utilizzazione della pronuncia estera in funzione esecutiva (art. 67).

Ma, tutto ciò posto, *quid iuris* ai fini dell'utilizzazione del provvedimento giudiziale estero, anziché in funzione propriamente esecutiva, per formalità meramente pubblicitarie? Sembra, per questo riguardo, che si sia mossi dal presupposto erroneo, che l'art. 941 C. Proc. Civ. 1865, alla cui impostazione liberalizzante la

---

<sup>28</sup> Così - oltre che nel Dossier Provvedimenti A.C. 1286 (a cura del Servizio Studi della Camera Deputati) p. 35 ss. - V. FRANCESCHELLI, *Il nuovo diritto internazionale privato - La legge D. 218/1995 di riforma del sistema italiano*, in *Il sole 24 Ore - Libri 1995*, pp. 95-101. Aggiungere, per ultimo, F. MOSCONI, *Diritto internazionale privato e processuale*, Torino 1996, cap. V, p. 145 ss.

<sup>29</sup> Relazione all'originario Disegno di Legge governativo (presentato al Senato il 29.4.1993, Atto Senato n. 1192, XI Legislatura), riportato nel cit. Dossier (nt. 28), p. 35 ss..

normativa ultima si è certo riportata, avesse chiaramente inteso riferirsi, col provvedere "ai casi in cui una sentenza straniera doveva essere eseguita in Italia", tanto "alle sentenze di condanna" quanto "alle altre soggette a pubblicità legale" <sup>30</sup>. E, in perfetta coerenza, qualche autore ha poi sostenuto, con toni piuttosto decisi, che anche il sistema ultimo, in modo da vieppiù conformarsi a un'istanza di razionalità giuridica, comporterebbe la necessità della previa delibazione, prima ancora che ai fini d'una esecuzione forzata, già a quelli della mera pubblicità legale <sup>31</sup>. Ma, pur dovendosi ammettere che nel riferimento a "l'attuazione" e a "l'esecuzione forzata" si sia inteso alludere a una diversità di possibili utilizzazioni (art. 67 /2), quali, appunto, in funzione pubblicitaria e in funzione esecutiva <sup>32</sup>, va nondimeno obiettato che, con l'adagiarsi nell'argomentazione dianzi riportata, si è completamente frainteso, oltre che il precedente storico lontano (sopra, § 2.2), anche la portata della norma ultima (art. 67).

A noi pare che, all'interno della norma stessa, l'ordine logico, per le sue reali e possibili implicazioni, vada così risolto. Essa, in prima battuta, ha voluto precisare che, per quanto sempre su iniziativa di parte e avanti alla Corte d'Appello del luogo d'attuazione, la delibazione del provvedimento giudiziale straniero, mentre può essere opportuna ai fini dell'effettività del suo puro riconoscimento (art. 67/1 "in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento ..."), sia invece indispensabile solo agli effetti più propriamente esecutivi (art. 67/1 "...quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata..."). E, in ulteriore battuta, che la delibazione stessa, una volta e comunque intervenuta (purché in accertamento principale), sia sempre destinata a (o suscettibile di) formare corpo, agli effetti della costituzione del "titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata", col provvedimento giudiziale di base <sup>33</sup>. Quindi, a conti fatti, sempre nella presupposta

---

<sup>30</sup> Relaz. I. c. (ad art. 64), testualmente ed adesivamente richiamata già da A. SAGGIO, *Efficacia di sentenze e atti stranieri* (artt. 64-71), in *Il Corriere giuridico*, 11/1995, p. 1260.

<sup>31</sup> SAGGIO (nt. 30), p. 1262; non conta l'ulteriore richiamo di quest'autore (p. 1268), perché manifestamente fuori strada, a C. Civ. 1942 art. 2820, che concerne l'ipoteca giudiziale in base a sentenza straniera. Il tema non è specificamente trattato da MOSCONI (nt. 28), p. 153 ss., il cui discorso complessivo, tuttavia, potrebbe essere in linea con quanto svolto in questa sede.

<sup>32</sup> Tale implicazione di senso - malgrado il diverso avviso di CARNELUTTI (nt. 23), § 69, p. 71 (che propone l'interpretazione correttiva in 'esecuzione') - doveva essere già in C. Proc. Civ. 1940 art. 796/1 (questo - nell'indicare, per la competenza territoriale all'accertamento principale, la Corte "del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione" - sembrava implicare una nozione più ampia, quindi differente, che quella dell'esecuzione stessa).

<sup>33</sup> Ciò, peraltro, difficilmente potrebbe aver segnato, malgrado SAGGIO (nt. 30), p. 1263, "una novità di notevole interesse, anche teorica", posto che l'idea d'un titolo esecutivo complesso era addirittura già usuale (F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, I, Roma 1951, 4a ed., § 175, p. 173 ss.).

idoneità del provvedimento stesso, a prescindere da qualunque deliberazione nel nostro paese, a per sé solo formarvi titolo, purché al solito debitamente legalizzato (salvo equipollenti o particolari esoneri), per eventuali formalità pubblicitarie. Ma, beninteso, anche con la possibilità, per chi voglia non esporsi al rischio di invalidazioni successive, di premunirsi in via di un accertamento preventivo, in modo che questo, col fare corpo col titolo stesso, valga appunto a rafforzarne la portata. Cosa, a sua volta, tanto più da tenere ferma, in quanto, a ragionare in senso contrario, in non altro sbocco poi si finirebbe che in quello, contraddittorio, di veramente frustrare, almeno in gran parte, il senso stesso della voluta riforma (sino, ad esempio, a richiedere la deliberazione persino ai fini d'una misera voltura nell'intestazione d'un autoveicolo).

**4.3.** Risulta inoltre evidente, in relazione alla precedente disamina della legge ultima, che questa, col regolare portata e modalità della deliberazione degli atti giudiziali stranieri, non può avere in alcun modo alterato il regime tradizionale, che abbiamo visto proprio degli atti negoziali ricevuti o autenticati all'estero, per cui quest'ultimi, al fine di trovare esplicitazione in formalità pubblicitarie nel nostro paese, abbisognano d'essere previamente depositati presso un notaio o Archivio notarile italiano (ex L.N. 1913 art. 106 e R.N. 1914 artt. 68 e 146) (sopra, § 3). Né, d'altra parte, si dovrebbe mai temere che nondimeno la stessa legge, in via del profilare il consueto parallelismo di atti giudiziali e negoziali stranieri in funzione esecutiva, possa avere coinvolto quest'ultimi, come pur preteso da taluno, anche ai fini del loro uso per la pubblicità legale (art. 68 "Le norme di cui all'art. 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva").

Il dubbio sembra ispirato - a quanto sentito esprimere in una conferenza autorevole <sup>34</sup> - dal ricorrente riferimento, anche per gli atti negoziali, "all'attuazione e all'esecuzione forzata". Ma, a una più attenta riflessione, non dovrebbe sfuggire che lo stesso articolo, se ha parlato non semplicemente di "atti pubblici" esteri, ma di atti, oltre che "ricevuti in uno Stato estero", anche "ivi muniti di forza esecutiva", avrà certamente inteso alludere, proprio perché abbia senso questo suo insieme rapportarsi a pubblicità ed esecutorietà già nel paese d'origine, solo a un'"attuazione" che sia anche "esecuzione". E, quindi, non mai se ne potrebbe ricavare, in via di pura illazione, che la deliberazione stessa, che è ivi richiesta solo per gli atti ricevuti all'estero da utilizzare a fini d'esecuzione, vi debba anche valere per

---

<sup>34</sup> G. GAJA, *Gli effetti delle sentenze e degli atti pubblici stranieri*, Conferenza del 17.2.1996 presso la Scuola "A. Anselmi" di Roma (inaugurazione del corso 1996).

quelli da utilizzare solo a fini di pubblicità. Tanto più che, come a suo luogo veduto, possono venire in questione, ai fini della pubblicità stessa, oltre agli atti che siano ricevuti all'estero, anche quelli che all'estero siano stati meramente autenticati (L. 634/1972 e L. 73/1980). E, comunque, nell'intesa che, a pretendere la delibazione anche per la pubblicità dei predetti atti, si verrebbe chiaramente a provocare, ancor più di quanto lamentato a proposito dell'analogia ed erronea pretesa per gli atti giudiziari esteri (sopra, § 4.2), complicazioni veramente esorbitanti.

Ma, poste tutte queste precisazioni, *quid iuris* per quando, realizzatasi la delibazione d'un atto ricevuto all'estero per esecuzione forzata in Italia (art. 68), si voglia utilizzare la documentazione così ottenuta, oltre che per quello scopo, anche in vista della pubblicità? Non basterà, anche per quest'altra, che la delibazione abbia investito, oltre che l'idoneità del titolo stesso a valere in funzione esecutiva nel paese d'origine, anche la sua non contrarietà col nostro ordine pubblico<sup>35</sup>? A noi pare che, a rispondere in senso affermativo, non potrebbero sollevarsi critiche sotto il profilo di possibili abusi o elusioni. E, tuttavia, non andrebbe taciuto che, ad adattarsi senz'altro a una tale soluzione, si verrebbe, sicuramente, non solo a frustrare la non trascurabile istanza di conservazione dell'atto in Italia in vista d'eventuali futuri riscontri anche nell'interesse di terzi (sopra, § 2.2), ma altresì a comportare, oltre che la privazione per le parti d'uno strumento utile a eventuali integrazioni giusto in sede di deposito<sup>36</sup>, anche la compromissione dell'oggettiva istanza per la cura stessa della pubblicità (ex C. Civ. art. 2652). E, quindi, si plausibilità d'una risposta affermativa, ma, almeno per il momento, non senza riserve<sup>37</sup>.

## 5. Valutazione conclusiva.

---

<sup>35</sup> Avere presenti, come trattazioni più recenti, V. STARACE, *Intorno alla dichiarazione di efficacia esecutiva degli atti pubblici stranieri* (nota ad App. Bari 22.3.1962), in *Riv. dir. int.* 1963, pp. 674-680, nonché M. MORELLI, *A proposito dei requisiti per la delibazione degli atti pubblici stranieri e dell'esecuzione forzata in forma specifica* (nota a Cass. 5.3.1982 n. 1380 in *Riv. not.* 1984, p. 362 ss.), *ib.* pp. 365-370.

<sup>36</sup> S. TONDO, *Atti esteri relativi a immobili in Italia*, in *Riv. not.* 1989, pp. 489-503.

<sup>37</sup> Va richiamato, per ultimo, il Disegno di Legge n. 2404 (iniziativa del Ministro Giustizia *ad interim*), presentato al Senato il 2.1.1996. Esso, per quanto appropriato nel volere esteso alla delibazione il rito camerale (su cui, in generale, M.G. CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, in *Giur. sist. di dir. proc. civ.*, dir. A. Proto Pisani, Torino 1994), merita il più reciso contrasto, per tutte le ragioni sopra enunciate, quando si volge, in quella che ne è la parte principale, a postulare la necessità della delibazione, in guisa da rischiare di compromettere persino la portata del richiamo nella norma sugli atti pubblici (art. 68), anche ai fini della pubblicità legale (art. 67).

Risulta anzi tutto evidente che - conformemente a C. Proc. Civ. 1865 artt. 559 e 941 ss. (limitante la necessità della previa delibazione alla utilizzazione del provvedimento straniero in funzione esecutiva) ma difformemente da C. Proc. Civ. 1940 art. 796 ss. (richiedente sempre la delibazione stessa) - la L. 218/1995 ha ben ammesso per le sentenze straniere (art. 64), cui sono tendenzialmente equiparati i provvedimenti stranieri sulla capacità delle persone (art. 65) e di volontaria giurisdizione (art. 66), l'immediata efficacia nel nostro paese, a stregua di cosa giudicata (o provvedimento comunque facente stato), senza bisogno d'un preventivo accertamento giudiziale (sopra, § 4.2). E, altresì, nell'intesa ch'essi, conformemente a quanto univocamente previsto e presupposto in C. Civ. 1865 art. 1935/3, siano perfettamente idonei, seppur subordinatamente al normale requisito della legalizzazione (salvo - in quanto eccezionalmente previsti - esclusioni o equipollenti), anche ai fini delle formalità pubblicitarie, che debbano esser loro eventualmente complementari (sopra, § 2.2 e § 4.2). Ma, a sua volta, senza escludere che, in seguito a insorti contrasti, l'interessato possa utilmente promuovere, come già ammesso a stregua di C. Proc. Civ. 1865 art. 941 ss., un accertamento (dichiarativo) dell'efficacia dell'atto giudiziario straniero (sopra, § 2.1 e § 4.2), poi concretamente utilizzabile, col suo far corpo con l'atto di base (titolo complesso), anche ai fini della pubblicità legale (in guisa, come a suo luogo osservato, da premunirsi contro il rischio d'invalidazioni successive: sopra, § 4.2).

Risulta inoltre che gli atti pubblici stranieri - mentre originariamente potevano di per sé solo bastare, a parte il requisito della legalizzazione, ai fini della pubblicità legale nel nostro paese (C. Civ. 1865 art. 1935/3) - devono ora intendersi, ai fini d'una utilizzazione siffatta, siccome giuridicamente subordinati, conformemente a quanto già previsto da L.N. 1875 e T.U. 1879 art. 91/1 e poi ribadito da L.N. 1913 art. 106 (con R.N. 1914 artt. 68 e 146), al previo deposito, che comporta un controllo anche di legalità, presso un notaio o Archivio notarile italiano (sopra, § 2.2). E, per questo stesso riguardo, non senza l'intesa che, ai fini sempre della pubblicità legale, stesso requisito deve altresì valere anche per gli atti che, seppur non ricevuti all'estero, all'estero stesso siano stati però autenticati, come univocamente argomentabile, oltre che a lume di logica, anche in ragione di recenti specificazioni normative (L. 952/1977 art. 2/2 e L. 73/1980 art. unico: sopra, § 3.2).

Risulta infine che, in quanto da utilizzare le une e gli altri in funzione esecutiva, il parallelismo tra sentenze straniere e atti pubblici stranieri, ch'era già profilato in C. Proc. Civ. 1865 artt. 559 e 941 ss. e poi ribadito in C. Proc. Civ. 1940 art. 804, trovasi confermato in L. 218/1995 art. 68, siccome sempre soggetti, entrambi, alla previa delibazione (sopra, §§ 2.3, 3.3, 4.3). E, ulteriormente, nell'intesa che la

norma ultima citata, in quanto allusiva a una "attuazione" che sia anche "esecuzione", non mai potrebbe reagire, in guisa da alterare il già visto regime, agli effetti della utilizzazione degli atti stessi, come anche di quelli meramente autenticati, per scopi di mera pubblicità legale.

Sono, nel complesso, precisazioni piuttosto ovvie. Precisazioni, comunque, che non mai potrebbero essere disattese, se non al costo assai pesante, oltre che d'una forzatura alla lettera stessa delle norme interessate, anche d'una vera eversività, con riflessi sociali gravemente negativi, sullo stesso piano dell'operatività giuridica.

*Salvatore Tondo*

*(Riproduzione riservata)*